

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 febbraio 2001.**

Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Valpiana, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Dedoni, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Turrone, Valpiana, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 12 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

GIANCARLO GIORGETTI ed altri:
« Disposizioni per favorire il rientro in

Italia di lavoratori italiani residenti all'estero e di lavoratori stranieri di origine italiana » (7608).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7485, d'iniziativa dei deputati FRATTA PASINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (7485).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ARACU: « Istituzione della provincia di Sulmona » (7573) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

V Commissione (Bilancio):

PAROLI: « Disposizioni in materia di ripartizione tra comuni e province degli

introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale » (7512) *Parere delle Commissioni I, II, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VI Commissione (Finanze):

LEMBO ed altri: « Esenzioni fiscali per le pensioni di guerra, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e i trattamenti di indennizzo dovuti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali » (7508) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XI*;

VII Commissione (Cultura):

SBARBATI ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del 152° anniversario della Repubblica Romana » (7593) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

SIMEONE: « Norme per l'adeguamento della strada fondovalle Tammaro in provincia di Benevento » (7534) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XII Commissione (Affari sociali):

MICHIELON: « Modifiche all'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici » (7527) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia della seguente documentazione:

ordinanza emessa in data 12 gennaio dal ministro dei trasporti e della naviga-

zione, nei confronti del personale dell'ente nazionale assistenza al volo, per gli scioperi nazionali e locali del settore aereo previsti per il giorno 16 giugno 2001;

ordinanza emessa in data 17 gennaio 2001 dal prefetto di Milano, concernente il differimento dello sciopero del personale della Società S.E.A. in servizio presso l'aeroporto di Milano-Linate, proclamato dalle organizzazioni sindacali SULTACUB per il giorno 19 gennaio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso il referto specifico sugli enti e istituti nazionali cui lo Stato contribuisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in adempimento di obblighi internazionali, approvato dalle sezioni riunite della Corte stessa in data 26 gennaio 2001.

Tale referto è stato richiesto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del regolamento della Camera, su richiesta della Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 6 febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea REPETTO ed altri 9/7328/87 e SCIACCA ed altri 9/7328/88, accolti come raccomandazioni dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000 concernenti la classificazione degli ospedali di istituti ed enti ecclesiastici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 8 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attua-

zione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2000 (doc. CXVI, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Valutazione del Governo circa possibili prospettive di riforma costituzionale)

A) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* —
Per sapere — premesso che:

il Presidente del Senato, senatore Nicola Mancino, nel corso di una lezione tenuta alla Scuola superiore San Anna di Pisa, ha affrontato con autorevolezza temi di riforma costituzionale;

fra l'altro il Presidente del Senato ha affermato la possibilità di disegnare una Camera « dove possano essere rappresentate anche le categorie economiche ed intellettuali » (confronta *Il Giornale d'Italia* di martedì 28 novembre 2000, pag.7);

la tesi del senatore Mancino apre un nuovo versante di positiva riflessione sul nuovo assetto da offrire a quanti operano per la fisionomia di uno Stato moderno, capace di coniugare competenza, efficienza e reale rappresentatività degli interventi nazionali;

se l'autorevole prospettiva espressa dal Presidente del Senato rientri fra le possibilità di riforma costituzionale filtrate alla luce del pensiero del Governo su tale tema. (3-06628)

(28 novembre 2000).

(Sezione 2 - Ritrovamento di un ordigno esplosivo nei pressi dell'abitazione del deputato Diliberto)

B) Interrogazioni:

GRIMALDI, ARMANDO COSSUTTA, MARCO RIZZO, CARAZZI, VELTRONI, GUERRA, MUSSI e VOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 6 febbraio scorso un pacco contenente ordigni esplosivi e polvere di tritolo è stato rinvenuto nei pressi dell'abitazione del segretario del partito dei comunisti italiani, onorevole Oliviero Diliberto;

la natura dell'ordigno, anche se rudimentale e di limitata efficacia, rappresenta un chiaro segnale intimidatorio nei confronti dell'esponente comunista e del suo partito;

tale atto costituisce l'ultimo di una serie di azioni intimidatorie consumate nei confronti di sezioni e di militanti del Pdc, additato come la forza politica che più si è esposta nella denuncia di rigurgiti neofascisti e razzisti del nostro Paese;

l'episodio è tanto più grave in quanto si colloca in un momento delicato della vita democratica in imminenza delle prossime elezioni politiche generali;

quali iniziative siano in corso sul piano investigativo per individuare autori e matrici dell'atto intimidatorio, e quali misure siano state prese per scongiurare il ripetersi di simili azioni. (3-06876)

(8 febbraio 2001).

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 febbraio 2001, su segnalazione di un portiere di uno stabile situato nel quartiere Prati del comune di Roma, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente due vecchie bombe a mano, con una modesta quantità di tritolo e solo il giorno successivo, nel corso di una conferenza stampa, i maggiori esponenti del « Pdcì » hanno affermato che l'ordigno era stato collocato sotto l'abitazione dell'onorevole Diliberto per intimidire l'esponente politico —:

a quale distanza dal portone dell'abitazione dell'onorevole Diliberto sia stato rinvenuto l'involucro contenente le due bombe a mano;

in caso di esplosione quali danni avrebbero potuto provocare le due bombe a mano a persone e cose;

sulla base di quali riscontri gli esponenti del Pdcì abbiano potuto affermare che l'attentato era stato messo in atto per colpire la persona dell'onorevole Diliberto e che i colpevoli sarebbero da ricercare negli ambienti dell'estremismo fascista;

se sia vero che l'ordigno poteva esplodere solo a seguito di un forte urto;

se risponda al vero che nonostante le dichiarazioni degli esponenti del Pdcì gli investigatori restano dell'idea che chi ha lasciato l'involucro intendesse semplicemente disfarsene escludendo anche ogni collegamento con l'allarme bomba vicino a Palazzo Chigi;

se risponda al vero che in caso di esplosione l'ordigno poteva provocare soltanto un effetto sonoro;

come si intenda difendere l'onore ed il corretto comportamento dei carabinieri attaccati, secondo quanto risulta all'interrogante, dagli esponenti del Pdcì.

(3-06883)

(11 febbraio 2001).

(Sezione 3 - Strategia industriale dell'ENEL)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, per sapere — premesso che:

l'Enel ha potuto creare la telefonica Wind, utilizzando la sua rendita di posizione quale titolare del monopolio pubblico dell'energia elettrica;

l'Enel, ormai avviato a coprire surrettiziamente il ruolo dell'Iri, trasformandosi progressivamente in un gruppo *multi-utilities*, ha deciso, nel silenzio omissivo del Tesoro, di procedere, con una spesa di ventiduemila miliardi, alla conquista di Infostrada, alterando, per il suo ruolo pubblico, il mercato delle telecomunicazioni, nel quale assumerebbe una posizione dominante, in violazione di ogni principio relativo alla libera concorrenza in situazione di parità;

il 6 aprile 2000 l'Enel ha creato una nuova società, la Ftl (Fuels, Trading and Logistics). Tale struttura si occupa di acquisto, vendita e *trading* di combustibili, nonché della fornitura e dello sviluppo dei servizi logistici, con un giro di affari stimato in 35 mila miliardi;

in tale società viene nominato amministratore delegato Lorenzo Bronzi, ex responsabile della Funzione combustibili di Enel produzione e, come consulente, Renato Veronesi, costruttore e gestore di campi di golf presso la società Delta Green;

al Veronesi sarebbe stato affidato il ruolo di veicolatore dei contratti più importanti per l'acquisto di combustibili e di individuazione dei *partner*;

l'amministratore delegato dell'Enel-power, altra società creata dal vertice Enel lo scorso anno, avrebbe sottoscritto un

contratto di aerea con i fratelli Henry, Vincent e Francois Floraset. Il primo con residenza a Rio, l'altro a Buenos Aires, il terzo tra Milano e il Golfo Persico, con un ingaggio che sembrerebbe oscillare tra gli otto e i diecimila dollari al mese;

esiste un'altra società, la Sei, che gestisce l'intero patrimonio immobiliare dell'Enel e tutti i servizi generali di supporto all'interno del gruppo: dal parco auto ai magazzini, agli spazi ufficio. La sua funzione strategica si calcola attorno ai seimila miliardi, sulla base del valore degli immobili di cui dispone;

al vertice di tale sopradetta struttura è stato posto Francesco Massa, che lavorava in Sicilia, a suo tempo arrestato perché accusato di gravi irregolarità nella contabilizzazione dei lavori dati in appalto all'Enel di Palermo e che successivamente è stato trasferito alla segreteria generale Enel, per ricoprire un incarico di alta responsabilità, malgrado il processo che lo riguarda sia ancora in corso;

nel marzo scorso il Consiglio di amministrazione della Sei ha approvato la costituzione di una nuova società per la gestione e la valorizzazione di un pacchetto di quarantadue immobili, con un valore complessivo pari a mille miliardi;

il 51 per cento della predetta nuova società sembrerebbe essere stato acquistato dalla *American Continental Properties Institutional Investors* (AcpiiI), composta dalla società immobiliare Acp, dalla *Ge Pensior Fund* (il fondo pensione della General Electric), dalla *Government Investment Corporation* di Singapore e dalla banca belga Kbc e la Sei, con tale operazione, avrebbe assunto le vesti di socio di minoranza;

si parla di rapporti tra Enel e il comparto Energia della brasiliana Inepar, con la quale si stanno realizzando centrali elettriche a Sepertiba, nello stato di Rio de Janeiro, e in Argentina, a Cordoba e Tucuman;

nei circoli finanziari e nella stampa circola la notizia che l'Enel vorrebbe ac-

quisire l'intero comparto Energia della società brasiliana;

il responsabile Energia della brasiliana Inepar è Rodolfo Andriani, da taluni ritenuto parente di Antonio Silvano Andriani —:

se siano a conoscenza che il progetto Tucuman è stato affidato ad Antonio Morretti, vice presidente di Enelpower;

se siano a conoscenza che ben 32 mila tonnellate di materiale elettrico, in esso compreso metalli nobili come il rame e l'acciaio inox, della ex centrale di Montalto di Castro, che era costato nel 1990 ben 13.720 miliardi, sia sul punto di essere ceduto, con una sospetta gara d'appalto fulminea, a soli 7-8 miliardi;

se siano a conoscenza che Renato Veronesi, costruttore e gestore di campi di golf, nominato consulente della già citata Ftl, sia nipote di Franco Tatò, amministratore delegato dell'Enel;

se ritengano tali operazioni conformi alle leggi, se le considerino corrette e se l'azionista di maggioranza dell'ente, cioè il Tesoro, ne sia stato costantemente informato e se abbia ritenuto tutto ciò regolare, condividendo anzi le decisioni via via assunte dall'Enel;

se — non essendone a conoscenza — al fine di accertare i fatti in modo incontrovertibile, fugando così ogni dubbio, vogliono disporre subito un'indagine amministrativa trasmettendo i risultati della stessa immediatamente alla Corte dei conti, perché essa verifichi se dall'esame dei fatti esposti non emerga un'eventuale grave danno all'erario;

se ritengano di rispondere con la massima tempestività a questa interpellanza, fornendo una prima informativa sulle circostanze ed i fatti evidenziati.

(2-02648) « Liotta, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Peretti, Savelli ».

(17 ottobre 2000).

(Sezione 4 - Contravvenzioni comminate dagli agenti forestali)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per le politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

la legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 — confermata dall'articolo 29 della legge n. 689 del 1981 — dettava norme, tra l'altro, sui proventi per la suddivisione delle contravvenzioni elevate dagli agenti forestali, anche per la parte a questi destinata;

la legge regionale lombarda n. 90 del 5 dicembre 1983, in materia di funzione sanzionatoria, come confermato dalla stessa Regione Lombardia con propria nota prot. PG1997/031600 del 15 settembre 1997, non ha previsto, ed ha pertanto escluso, la possibilità di riparto dei proventi da sanzioni a favore degli agenti accertatori; pertanto tali proventi devono essere introitati integralmente, come entrata patrimoniale, dalla Regione e dagli Enti delegati;

la comunità montana della Val Seriana (Bergamo) — ma è il caso anche di altri enti montani lombardi — dal 1996 sta richiedendo al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale del Corpo Forestale dello Stato, con sede in Roma, la restituzione di quanto erroneamente versato per il periodo 1990-1995;

tali fondi, pari al 22,50 per cento dell'importo totale delle sanzioni elevate, corrisponde per il periodo interessato a lire 49.957.088;

della questione è stata investita, come risulta dalla nota prot. 8275/VIII/1/C del ministero per le politiche agricole e forestali datata 12 novembre 1998, l'Avvocatura Generale dello Stato che però, a tut-

t'oggi, non ha ancora formalizzato nessun parere in proposito—:

quali siano i motivi dell'ingiustificato ritardo dell'Avvocatura Generale dello Stato nella formalizzazione del parere richiesto;

se non ritenga opportuno sollecitare l'Avvocatura Generale dello Stato ad esprimere rapidamente il parere richiesto al fine di restituire, qualora l'indirizzo regionale citato in premessa fosse confermato, quanto di competenza alle comunità montane interessate al problema, ed in particolare a quella della Valle Seriana.

(2-02675) « Stucchi, Calderoli, Alborghetti ».

(25 ottobre 2000).

(Sezione 5 - Uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite)

E) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

il settore viticolo europeo si colloca al primo posto al mondo in termini di superficie, produzione e consumo. Per molte regioni questo settore estremamente importante rappresenta una fonte decisiva di reddito agricolo. In diversi Stati membri la viticoltura costituisce una quota rilevante della produzione agricola complessiva. Spesso la viticoltura si concentra in zone in cui sarebbero difficili o impossibili altre attività agricole. La viticoltura rappresenta un settore dinamico, articolato, marcato da lunghe tradizioni e antiche culture;

in termini di qualità, pregio e quantità, le basi per una produzione ottimale dei tralci e del vino si estendono su quindici-venticinque anni delle piante di vite. Pertanto risulta molto importante, essenziale e determinante garantire la massima affidabilità in relazione alla qualità e alla purezza varietale;

il commercio e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono attualmente disciplinati dalla direttiva 68/193/Cee del 1968. Il testo della direttiva contiene diverse disposizioni che finora hanno consentito agli Stati membri di derogare a talune norme. La direttiva è stata più volte modificata;

nel febbraio scorso la Commissione europea ha ritenuto di proporre una modifica alla direttiva basandosi sulle seguenti motivazioni: « Nell'ambito del consolidamento del mercato interno, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della suddetta direttiva per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine deve essere eliminata qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione. Dev'essere possibile, a determinate condizioni, commercializzare nuovi tipi di materiale di moltiplicazione. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione devono poter essere fissate dalla Commissione con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nell'insieme del proprio territorio o in parti di esso, gli Stati membri devono essere autorizzati ad adottare misure più rigorose di quelle previste agli allegati I e II contro gli organismi nocivi che appaiono particolarmente dannosi per la coltura della vite nelle stesse regioni. Alla luce delle esperienze acquisite in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della direttiva 68/193/Cee. Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. Di

conseguenza, nel determinare se sia opportuno accettare varietà geneticamente modificate, gli Stati membri devono accertarsi, in vista dell'accettazione, che la loro emissione deliberata non comporti rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Occorre inoltre definire le procedure in base alle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione di tali varietà. Il regolamento (CE) n. 258/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati; nel determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e al fine di tutelare la salute pubblica, occorre accertare che la sicurezza dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari venga valutata mediante una procedura comunitaria che combini la procedura di autorizzazione, i principi di valutazione e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 258/1997, inclusa la consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari. Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dev'essere predisposto un documento di accompagnamento dei lotti. È auspicabile garantire la conservazione delle risorse genetiche. Occorre aggiornare la procedura che prevede una stretta collaborazione tra la commissione e gli Stati membri nell'ambito del »comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali «;

tenuto conto dell'esperienza acquisita, è utile chiarire ed aggiornare alcune disposizioni della suddetta direttiva. Nell'ambito delle procedure delle istituzioni europee è stato avviato questo percorso:

con lettera del 7 febbraio 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/193 (CEE) relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite COM(2000)59 - 2000/0036 (CNS);

nella seduta del 1° marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, per parere, alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, alla Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, nonché alla Commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0090/2000);

nella riunione del 24 febbraio 2000 la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva nominato relatrice Christa Klass;

nelle riunioni del 23 maggio, 20 giugno e 10 luglio 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione;

in quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 30 voti favorevoli 2 contrari;

erano presenti al momento della votazione: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Bannngdorf, presidente; Joseph Daul, Vincenzo Lavarra e Encarnacion Redondo Jimenez, vicepresidenti; Christa KlauB (in sostituzione di Francesco Fiori), relatrice; Danielle Auroi, Maria del Pilar Ayuso Gonzalez (in sostituzione di Michl Ebner), Niels Busk, Antonio Campos, Michel J.M. Dary, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Agnes Schierhuber a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Carmen Fraga Estevez (in sostituzione di Arlindo Cunha), Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Gorchach, Marie Anne Isler Beguin (in sostituzione di Giorgio Celli a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Maria Izquierdo Rojo, Elisabeth Seggle, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Manuerl Medina Ortega (in sostituzione di Gordon J. Adam a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Neil Parish, Mikko Pesala, Maria Rodriguez Ramos, Isidoro Sanchez Garcia (in sostituzione di Giovanni Procacci), Dominique F.C. Souchet, Struan Stevenson, Robert William Sturdy, Eurig Wyn (in sostituzione di Carlos Bautista Ojeda);

successivamente il Parlamento europeo, vista la relazione della Commissione per l'agricoltura e il parere della Commissione per l'ambiente, la sanità e la politica dei consumatori (A5 - 0195/2000), ha approvato — nella seduta del 24 ottobre 2000 — la proposta, emendata e corretta, della Commissione, inviando tale risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione;

tale decisione parlamentare ha sollevato numerosi commenti nel nostro Paese, di segno differenziato. Si è andati dalla condanna totale, in nome della tutela del patrimonio vitivinicolo italiano, alle rassicurazioni tecniche dovute ad una interpretazione puramente « prognostica » relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite —:

quale sia il parere formale del Governo italiano sulla proposta della Commissione ed, ora, del Parlamento Europeo;

quali azioni si intendano assumere nei prossimi consigli di settore, in ordine alla conclusione, o meno, dell'*iter* di approvazione della nuova direttiva.

(2-02717) « Saonara ». (10 novembre 2000).

SAONARA. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

risulta formulata in sede europea una proposta di direttiva volta a consentire nuove autorizzazioni per l'utilizzo di organismi geneticamente modificati nella produzione di uva e, conseguentemente, di vino;

l'introduzione dei predetti organismi nella vite rischia di alterare profondamente il normale sviluppo della pianta e, quindi, il naturale processo del prodotto;

l'anzidetta proposta — che pure avrebbe ricevuto l'iniziale avallo della Commissione dell'Unione europea — ha però generato diffuse e forti perplessità e riserve, accresciute dalla circostanza che, da verifiche scientificamente condotte negli

USA, risulterebbe la conferma della sostanziale difficoltà di tutelare e regolare la genuina produzione di vino prodotto esclusivamente da uva;

sempre negli USA, risulterebbe già immesso nel commercio un « vino da tavola » contenente solo una parte di « vino vero »;

nell'ampio e decisivo esame che si svolgerà nel prossimo Consiglio europeo di Lisbona (19 e 20 giugno 2001) sui prodotti geneticamente modificati, una riflessione particolare ed approfondita dovrà essere dedicata, a tutela dei prodotti europei, all'uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite;

il vino rappresenta per il nostro Paese una produzione agricola di grande e riconosciuto prestigio con enormi, positive e consistenti ricadute economiche per i vari settori interessati;

ogni scongiurabile disattenzione sul problema ora evidenziato rischierebbe di infliggere colpi mortali anche alle produzioni locali di vino, che rappresentano autentiche « specialità » e che hanno conquistato significativi mercati internazionali;

la spietata e disinvolta concorrenza che ormai caratterizza il mercato globalizzato, oltre a compromettere consolidati principi che regolano la produzione e la commercializzazione delle uve e dei vini, rischia di sconfiggere i requisiti stessi della qualità e della inderogabilità dei disciplinari, che sono a fondamento della necessaria rispondenza dei prodotti alle esigenze della genuinità, della tutela della salute e delle giuste attese dei consumatori —:

quali concrete iniziative il Governo, anche sulla base delle impegnative mozioni parlamentari sin qui approvate sui problemi delle garanzie alimentari e della tutela delle specie vegetali, intenda assumere, anche ricercando opportune, preventive intese in particolare con i rappresentanti degli altri Paesi mediterranei, già in occasione del vertice di Lisbona, al fine di tutelare le nostre produzioni di uva e di vino, senza ovviamente chiudersi ad ogni meditato apporto della scienza, e ricorrendo a sempre più puntuali e rassicuranti controlli. (3-06881)

(9 febbraio 2001).

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA BIOMEDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3856-B)

(A.C. 3856 - Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa

con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera *b)* costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c)*;

e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attenano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e pa-

trimoniales degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle regioni o province autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Relativamente ai limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al presente comma, compreso il direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è a carattere esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le dispo-

sizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.

7. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche.

8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al-

l'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 7. Conti, Gramazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

*** 3. 8.** Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in

deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

*** 3. 9.** Conti, Gramazio.

(A.C. 3856 - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali.
Abrogazione).*

1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni di direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti, consentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un